

Publicato il 24/10/2022

N. 02322/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00182/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 182 del 2022, proposto da Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione – ASGI – associazione di promozione sociale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Pasquero, Giulia Vicini e Nicola Datena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Milano prot. n. 0428153 del 20 novembre 2021, comunicato in pari data, con cui è stata rigettata la richiesta dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione - ASGI di accedere e visitare le strutture idonee nella disponibilità delle autorità di pubblica sicurezza in cui permangono i cittadini stranieri, destinatari di provvedimenti di allontanamento, in attesa della definizione del procedimento di convalida ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

L'associazione ricorrente ha domandato l'annullamento del provvedimento con il quale la Questura di Milano le ha negato, sulla scorta del parere della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno, l'accesso alle <<strutture idonee nella disponibilità della Questura di Milano in cui permangono i cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di allontanamento in attesa della definizione del procedimento di convalida ai sensi dell'art. 13, c.5-bis, del D.lgs. n.286/98>>, per effettuare la

visita di una delegazione di rappresentanti <<*in data preferibilmente compresa tra il 18.11.2021 e il 10.12.2021*>>.

Hanno resistito al ricorso il Ministero dell'Interno e la Questura di Milano.

Con ordinanza n. 246 del 25 febbraio 2022 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata dall'associazione ricorrente e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 12 aprile 2022 la Questura di Milano ha accolto l'istanza di riesame presentata dalla parte ricorrente in data 3 marzo 2022 ed ha autorizzato l'ingresso della delegazione dei rappresentanti indicati nell'istanza del 7 ottobre 2021 nelle strutture di ricovero dei destinatari dei provvedimenti di allontanamento, per il giorno 13 maggio 2022, giorno nel quale la visita è stata effettuata.

Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2021, su espressa richiesta del Collegio, il difensore dell'associazione ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso ed ha insistito per la condanna della parte resistente alle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale della stessa.

Il Collegio deve pertanto dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dell'associazione ricorrente alla sua decisione.

Il Collegio ravvisa altresì la soccombenza virtuale della parte resistente, atteso che la motivazione, sulla quale si fonda il diniego di autorizzazione all'accesso nelle strutture diverse dai centri di identificazione e di espulsione e idonee al trattenimento degli stranieri in attesa della convalida del provvedimento di allontanamento, è errata.

L'assimilazione, effettuata dal Garante nazionale dei diritti delle persone

private della libertà personale, tra i centri per il rimpatrio e le camere di sicurezza deve essere infatti intensa in funzione *construens*, quale ampliamento delle garanzie riconosciute alle persone la cui libertà personale è oggetto di limitazioni, e non in funzione *destruens*, quale limitazione delle persone autorizzate a farvi ingresso.

Tale interpretazione è coerente con la disciplina contenuta nell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale, nel richiamare espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del medesimo testo unico, si propone di garantire agli stranieri trattenuti temporaneamente nelle strutture di ricovero che sono nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza la necessaria informazione e la libertà di corrispondenza con l'esterno, le quali possono essere efficacemente realizzate dalle associazioni di promozione sociale aventi ad oggetto la tutela degli immigrati.

Le spese di lite sono dunque liquidate in favore dell'associazione ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna il Ministero dell'Interno a rifondere all'associazione ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Valentina Santina Mameli, Consigliere

Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO